



PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF)

CHIARIMENTI/FAQ



CERTIFICAZIONI DEI PREMI

Chi Certifica Cosa



Portale Servizi FIGC

Il **Portale Servizi FIGC** gestisce le attestazioni automatiche per

- Premi di tesseramento (art. 96 NOIF)
- Premi di formazione tecnica (art. 99 NOIF)



Commissione Premi

La **Commissione Premi FIGC** certifica:

- Premi alla carriera (art. 99 bis e 99 ter NOIF)
- Indennità di preparazione (art. 99 QUATER NOIF)

***Quesito 1:** «Le richieste di certificazione sul Portale Servizi FIGC riguardano solo il premio alla carriera e l'indennità di preparazione. Le certificazioni dei PFT sono quindi automatiche dato che ora sul Portale Servizi FIGC sono presenti tutte le attestazioni che rilevano come certificazioni ufficiali?*

«Qual è quindi la valenza delle attestazioni che si scaricano dal Portale Servizi FIGC rispetto alle certificazioni rilasciate dalla Commissione Premi FIGC?»

CORRETTO. IL PORTALE ATTESTA I PREMI DI TESSERAMENTO (96 NOIF) E I PREMI DI FORMAZIONE TECNICA (99 NOIF). LA COMMISSIONE CERTIFICA I PREMI ALLA CARRIERA (99 BIS E TER NOIF) E LE INDENNITA' DI PREPARAZIONE (99 QUATER). AI SENSI DEL COMMA 1 ULTIMO CPV DELL'ART. 99 NOIF "LA PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA FEDERALE VALE COME CERTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DEL PREMIO [DI FORMAZIONE TECNICA]". ERGO, LA COMMISSIONE NON LI CERTIFICA PIU'.



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Debiti, ammissione ai campionati e tempi di pagamento

Quesito 2: «Quando un PFT diventa un debito da pagare per l'ammissione al campionato?»

NEL MOMENTO IN CUI VIENE ESERCITATO IL RELATIVO DIRITTO E QUINDI VIENE RECLAMATO DALLA SOCIETA' CREDITRICE

Quesito 3: «In generale, quando vanno pagati i premi se richiesti, rispettivamente, tramite attestazione, certificazione o sentenza del TFN?»

SE NON DIVERSAMENTE DEFINITO TRA LE PARTI, I PREMI, UNA VOLTA ATTESTATI E RICHIESTI DAI CREDITORI, SONO IMMEDIATAMENTE ESIGIBILI, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DEL RISPETTO DEI TERMINI FISSATI PER LE LICENZE NAZIONALI E LE LICENZE UEFA AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLE RELATIVE COMPETIZIONI



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 4: «Rilevano come debiti ai fini delle Licenze UEFA/FIGC tutte le attestazioni dei PFT a debito presenti nel Portale Servizi FIGC oppure solo quelle per le quali i club creditori hanno fatto richiesta di pagamento alla società debitrice, anche per il tramite del ricorso alla Commissione Premi?»

SOLO QUELLI RECLAMATI, VALE A DIRE QUELLI PER I QUALI E' STATO ESERCITATO IL RELATIVO DIRITTO. OVVIAMENTE, AI FINI DELLE LICENZE, VA POI DIMOSTRATO L'AVVENUTO PAGAMENTO NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL MANUALE.

Quesito 5: « Come segnalare eventuali errori di calcolo rilevati nelle attestazioni scaricate dal Portale Servizi FIGC? Nel caso in cui ci fossero PFT a debito con conteggi errati o addirittura non dovuti, qual è l'iter da seguire per chiederne la modifica/cancellazione?»

EVENTUALI ERRORI VANNO SEGNALATI ENTRO 60 GIORNI DALLA COMPARSA DELL'ATTESTAZIONE SUL PORTALE ALLA FIGC - INDIRIZZO SUPPORTOTECNICO@FIGC.IT, AI SENSI DI QUANTO INDICATO ALLE LETTERE C) E D) DELLE "CONDIZIONI DI UTILIZZO" DEL PORTALE SERVIZI FIGC. IN GENERALE, NEL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DEL PORTALE, STIAMO ANCORA GESTENDO LE RICHIESTE DI CORREZIONI CON LA PIU' AMPIA ELASTICITA'.



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 6: «La sezione “Ricorsi” presente sul Portale Servizi FIGC si riferisce alle attestazioni, alle certificazioni o alle decisioni del TFN?»

SI RIFERISCE AI SOLI RICORSI RELATIVI AI PREMI DI TESSERAMENTO EX ART. 96 NOIF, CHE SONO GLI UNICI CHE VENGONO PROPOSTI IN PRIMA ISTANZA ALLA COMMISSIONE PREMI FEDERALE

Quesito 7: «Le sezioni di “Richieste Certificazioni” e “Ricorsi” sono già utilizzabili oppure per il momento si procede come al solito attraverso invii via PEC?»

ENTRAMBE LE SEZIONI SONO GIA' UTILIZZABILI, TENENDO PERO' CONTO CHE LA COMMISSIONE CERTIFICA SOLO I PREMI ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS E TER NOIF) E LE INDENNITA' DI PREPARAZIONE (ART. 99 QUATER NOIF), E CHE I RICORSI RIGUARDANO SOLO I PREMI DI TESSERAMENTO EX ART. 96 NOIF.

VICEVERSA, I RICORSI SUI PREMI DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF), PREMI ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS E 99 TER NOIF) E INDENNITÀ DI PREPARAZIONE (ART. 99 QUATER NOIF) VANNO INDIRIZZATO IN PRIMA ISTANZA AL TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE ATTRAVERSO IL PST – PROCESSO SPORTIVO TELEMATICO

[HTTPS://PST.FIGC.IT](https://pst.figc.it)



COMMISSIONE PREMI DELLA FIGC

Funzioni

La **Piattaforma Telematica Premi** gestisce le interazioni con la **COMMISSIONE PREMI DELLA FIGC**, assicurando la regolarità dei processi ed il rispetto delle NOIF.

Attraverso la Piattaforma la società indirizza la Commissione Premi per:

- **IL DEPOSITO DI ACCORDI**

Ove tra le parti ci sia l'accordo per il pagamento di un premio DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF) O DI UN'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE (ART. 99 QUATER NOIF) ridotto o pari a zero rispetto a quello previsto dalle NOIF.

- **IL RICORSO SUI PREMI DI TESSERAMENTO (ART. 96 NOIF)**

In caso di mancata regolarizzazione del premio di tesseramento tra le parti.

- **LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO**

Per il deposito telematico alla COMMISSIONE PREMI della richiesta di certificazione di un premio alla carriera (ART. 99 BIS E 99 TER NOIF) o di un'indennità di preparazione (Art. 99 QUATER NOIF).

- **PER IL PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (ART. 99 NOIF), PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS E 99 TER NOIF) O DI UN'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE (ART. 99 QUATER NOIF) IL RICORSO VA INDIRIZZATO IN PRIMA ISTANZA AL TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE, ATTRAVERSO IL PST – PROCESSO SPORTIVO TELEMATICO [HTTPS://PST.FIGC.IT](https://pst.figc.it)**



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 8: «Se la FIGC risulta creditrice di un PFT a seguito dell'inattività/decadenza affiliazione di un club, ai fini dei debiti che rilevano per le Licenze, il club è tenuto a pagare a prescindere o deve attendere una comunicazione dalla FIGC stessa?»

ANCHE IN QUESTO CASO IL PREMIO VA RICHIESTO DAL SOGGETTO CREDITORE (i.e. LA FIGC)

Quesito 9: « Quando vanno pagati i PFT che spettano alla FIGC? Possono andare in prescrizione i premi che spettano alla FIGC, se non richiesti entro la fine della stagione successiva alla loro maturazione?»

I TERMINI SONO GLI STESSI DEI PREMI CHE SPETTANO ALLE SOCIETA'. SE NON VENGONO RICHIESTI DALLA FIGC VANNO IN PRESCRIZIONE ANCHE QUESTI. IN OGNI CASO LA FIGC SI ATTIVERA' SIN DAI PROSSIMI GIORNI PER SOLLECITARE/FAVORIRE IL PAGAMENTO DIRETTO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 10: «Come far valere gli accordi sottoscritti con i club formatori prima della maturazione del premio (su moduli diversi da quelli previsti dalla specifica sezione del Portale Servizi FIGC)?»

NON E' CHIARO QUALI ACCORDI POSSONO ESSERE INTERVENUTI PRIMA DELLA MATURAZIONE DEL PREMIO. INFATTI, L'ACCORDO DOVREBBE AVERE SEMPRE UNA DATA SUCCESSIVA AL TESSERAMENTO CHE HA DETERMINATO LA MATURAZIONE DEL PREMIO

Quesito 11: «La sezione “Accordi” prevede la possibilità di creare un apposito modulo da sottoscrivere per ridurre l'importo del Premio. È obbligatorio utilizzarlo oppure è possibile caricare un accordo su carta semplice firmato dai rispettivi club?»

SI PUO' VALUTARE DI CONSENTIRE IL DEPOSITO DI ACCORDI “LIBERI” (SIA A PORTALE SIA VIA PEC) PURCHE' SOLO IN DIMINUZIONE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. PERO', SE SI SCEGLIE DI AVVALERSI DI UNO SCHEMA DI ACCORDO DIVERSO DA QUELLO PRESTABILITO A PORTALE, DOVREBBERO ESSERE POI LE LEGHE A CERTIFICARE, IN SEDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI, L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO NEL RISPETTO DELLE **CLAUSOLE IVI CONTENUTE**



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 12: «Nella maschera della sezione “Accordi” viene indicato l’importo del PFT originario e l’importo ridotto frutto dell’accordo senza poter aggiungere ulteriori dettagli. È possibile prevedere altre forme di riduzione diverse dal semplice abbassamento dell’importo come, ad esempio, il pagamento di un determinata cifra nel caso di conferma del calciatore per la/le stagione/i successiva/e ovvero subordinata alle presenze del calciatore con le squadre giovanili del club ovvero in relazione ad una percentuale di futura rivendita? In sintesi, prevedendo importi variabili e non certi al momento dell’accordo?»

[vedi risposta 11]

SI PUO' VALUTARE DI CONSENTIRE IL DEPOSITO DI ACCORDI “LIBERI” (SIA A PORTALE SIA VIA PEC) PURCHE' SOLO IN DIMINUZIONE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. PERO', SE SI SCEGLIE DI AVVALERSI DI UNO SCHEMA DI ACCORDO DIVERSO DA QUELLO PRESTABILITO A PORTALE, DOVREBBERO ESSERE POI LE LEGHE A CERTIFICARE, IN SEDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI, L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO NEL RISPETTO DELLE CALUSOLE IVI CONTENUTE



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 13: «Tutti gli accordi già in essere riferiti alle precedenti stagioni sportive nelle quali ancora non esisteva la sezione di riferimento del Portale Servizi FIGC vanno obbligatoriamente depositati sul Portale?»

SI, A CONDIZIONE CHE SI RIFERISCANO COMUNQUE A PREMI MATURATI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA POST 1 LUGLIO 2023

«Il TFN sta giudicando in maniera differente dibattimenti relativi a casistiche identiche. Il riferimento è alla stipula da parte dei club professionistici dei 'vincoli biennali' nel periodo dal 1° luglio 2023 al 3 agosto 2023 ovvero fino alla pubblicazione del CU n. 233 del 31/05/2024 che ha introdotto la casistica precedentemente assente. Non è possibile specificare in modo chiaro che, come previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c, la normativa si applica soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, non ha effetto retroattivo?»

LE NORME NON HANNO MAI VALORE RETROATTIVO, ANCHE IL TFN SEMBRA AVERE ALLINEATO IN TAL SENSO ALCUNI SUOI DIVERSI ORIENTAMENTI INIZIALI



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 14: «Nel calcolo del PFT si considera la categoria di appartenenza della società formatrice nella/e stagione/i di tesseramento del calciatore o al momento del nuovo vincolo/contratto che fa sorgere il premio?»

AL MOMENTO DEL VINCOLO/CONTRATTO CHE FA SORGERE IL PREMIO

Quesito 15: «Per le società formatrici che sono retrocesse nei dilettanti/non si sono iscritte, l'importo del PFT va raddoppiato come per i club dilettantistici o va considerato il valore da club professionistico (non raddoppiato)?»

CONTA LA SITUAZIONE DELLA SOCIETA' FORMATRICE AL MOMENTO IN CUI SORGE IL DIRITTO AL PREMIO (SE DILETTANTISTICA SI RADDOPPIA). VICEVERSA, NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' E' INATTIVA O NON PIÙ AFFILIATA, LA QUOTA VA ALLA FIGC **NON RADDOPPIATA.**



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Debiti e ammissione ai campionati

Quesito 16: «Le Società professionistiche hanno diritto al PFT a seguito di tesseramento del calciatore con società dilettantistiche? Il Portale Servizi FIGC lo calcola ma l'art. 99 NOIF pare escluderlo in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche.»

LE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE NON HANNO DIRITTO AL PREMIO SE IL TESSERAMENTO E' CON SOCIETA' DILETTANTISTICHE. IL CALCOLO PRESENTE IN ALCUNI CASI SUL PORTALE E' FRUTTO DI UN'ANOMALIA NELL'ACQUISIZIONE DEI DATI DI ALCUNE OPERAZIONI STORICHE DI FUSIONE/SCISSIONE, CHE CI SONO STTI SEGNALATI E ABBIAMO CORRETTO. OVE VENISSERO RISCONTRATE ALTRE SITUAZIONI DI QUESTO TIPO, SI INVITA A SEGNALARLE PRONTAMENTE AL SUPPORTO TECNICO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Debiti e ammissione ai campionati

Quesito 17: «Se nel corso della stessa stagione un calciatore ha militato in più società, i calcoli dovrebbero essere eseguiti con riferimento all'effettiva durata dei rispettivi tesseramenti. Tuttavia, sul Portale Servizi FIGC ciò non avviene. In particolare, quando un calciatore passa da una società dilettantistica ad una professionistica, l'intera stagione viene attribuita alla società dilettantistica. Per quale ragione la società dilettantistica risulta premiata per l'intero periodo, pur non avendo avuto il calciatore tesserato per tutta la stagione sportiva?»

OGNI ANNUALITA' DI PFT VIENE RIPARTITA PROPORZIONALMENTE TRA TUTTE LE SOCIETA' CHE IN QUELLA STAGIONE HANNO AVUTO TESSERATO IL CALCIATORE PER ALMENO DUE MESI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO PROFESSIONISTICHE O DILETTANTISTICHE. NON CI RISULTANO ANOMALIE SU QUESTO

ESEMPIO DI CALCOLO

SOCIETÀ FORMATRICI: A, B e C

A = TESSERAMENTO PER 100 GIORNI

B = TESSERAMENTO PER 50 GIORNI (NON SI CONSIDERA)

C = TESSERAMENTO PER 215 GIORNI

QUOTA STAGIONE = 365,00 €

GF = GIORNI DI FORMAZIONE DA PREMIARE = 365 - 50 = 315

SOCIETÀ A = € 365 / 315 * 100 = 115,88 €

SOCIETÀ B = 0 €

SOCIETÀ C = € 365 / 315 * 215 = 249,13 €



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 18: «Quando un calciatore viene tesserato come Giovane di Serie con vincolo annuale (evento che non genera un PFT), in particolare in occasione di un tesseramento preliminare, per quale ragione il Portale Servizi FIGC genera il PFT come se si fosse stipulato un primo contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 1 anno?»

SI TRATTA DI UN'ANOMALIA DI CALCOLO CHE ABBIAMO PRONTAMENTE CORRETTO. RIGUARDAVA 48 CASI PER I QUALI L'AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE REGISTRAVA ERRONEAMENTE UN VINCOLO DA GIOVANE DI SERIE BIENNALE ANZICHE' ANNUALE. LE SOCIETA' CHE HANNO GIA' SCARICATO A SISTEMA L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO CALCOLATO IN MANIERA ERRATA TROVANO L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO ANNULLATA CON LA NOTA: "RETTIFICA DURATA VINCOLO". OVVIAMENTE, INVECE, LE SOCIETA' CHE NON HANNO FINO AD OGGI SCARICATO L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO, NON TROVANO ALCUNA ATTESTAZIONE DI QUESTI PREMI NEL LORO ELENCO

Quesito 19: Come far valere accordi sottoscritti con la stessa Società Formatrice relativamente a più Calciatori, ad esempio utilizzando un unico modulo e superando la limitazione dell'importo massimo per il singolo Calciatore?»

GLI ACCORDI DEVONO RIFERIRSI AD UN SINGOLO CALCIATORE/CALCIATRICE



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 20: «Perché nel Portale figurano attestazioni di debito per contratti di apprendistato professionalizzante, anche preliminari, sottoscritti fra il 1° luglio 2023 ed il 31 maggio 2024 quando l'art. 99 delle NOIF non prevedeva la casistica? C'è la sentenza Virtus Entella - Capua sia di TFN sia di Corte Federale che hanno confermato che niente è dovuto.

SI TRATTA DI UN'ANOMALIA DI CALCOLO CHE ABBIAMO PRONTAMENTE CORRETTO. RIGUARDAVA 5 CASI PER I QUALI E' STATO CALCOLATO IL PREMIO DERIVANTE DALLA STIPULA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ANCHE NELLA STAGIONE 2023/2024. LE SOCIETA' CHE HANNO GIA' SCARICATO A SISTEMA L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO CALCOLATO IN MANIERA ERRATA ORA TROVANO L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO ANNULLATA CON LA NOTA: "RETTIFICA PER ALLINEAMENTO CU N. 233/A DEL 31.05/2024". OVVIAMENTE, INVECE, LE SOCIETA' CHE NON HANNO FINO AD OGGI SCARICATO L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO, NON TROVANO ALCUNA ATTESTAZIONE DI QUESTI PREMI NEL LORO ELENCO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 21: «Come già avviene per il Premio alla Carriera (art. 99 bis N.O.I.F.), prevedere che nel caso la Società Formatrice abbia già percepito in precedenza da una Società Professionistica l'importo derivante dal trasferimento di un Calciatore (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sia decurtata/detratta dall'importo del Premio di Formazione Tecnica maturato in relazione allo stesso calciatore.»

IL SISTEMA PREMIALE INTRODOTTO A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2023 E' RADICALMENTE NUOVO E PRESCINDE TOTALMENTE DA QUELLO CHE C'ERA PRIMA. PER RECEPIRE QUANTO SUGGERITO SERVIREBBE UNA MODIFICA NORMATIVA AD HOC (NE PARLEREMO AL TAVOLO TECNICO)

Quesito 22: «Se una Società firma con un Calciatore un primo vincolo biennale ma, dopo la prima sessione estiva, lo trasferisce a titolo definitivo senza averlo tesserato per almeno due mesi, deve comunque pagare il PFT? In caso affermativo, il premio va calcolato solo sui mesi effettivi di tesseramento o sull'intero vincolo biennale?»

LA NORMA PREVEDE CHE IL PREMIO VENGA PAGATO PER INTERO, LA PROPORZIONALITA' RISPETTO ALLA DURATA DEL TESSERAMENTO E IL LIMITE DI DUE MESI VALGONO SOLO PER LE SOCIETA' FORMATRICI (LA RATIO E' CHE SE LA SOCIETA' TITOLARE DEL VINCOLO CEDE IL CALCIATORE PRIMA DEL TEMPO, SPETTA A LEI FARSI INDENNIZZARE DALLA NUOVA SOCIETA' PER IL PREMIO MATURATO A SUO CARICO)



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 23: «Quando, nella stessa stagione, un calciatore passa a un'altra Società dopo un vincolo biennale o un primo contratto, anche la nuova Società deve pagare il PFT, calcolato sulla propria categoria se superiore. In tale caso, la ripartizione del premio avviene sulla base della categoria più alta? E con quale criterio viene suddiviso l'importo?»

AL PFT CALCOLATO SULLA BASE DELLA CATEGORIA DELLA PRIMA SOCIETA' (E RIPARTITO DI CONSEGUENZA) SI AGGIUNGE IL PREMIO CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLA SECONDA SOCIETA' (MA SOLO SE QUESTA E' DI CATEGORIA SUPERIORE), DAL QUALE VIENE DETTRATTO QUANTO GIA' PAGATO DALLA PRIMA SOCIETA' (E ANCHE QUESTO DELTA VIENE RIPARTITO DI CONSEGUENZA)

Quesito 24: Se una Società acquista durante la stagione un Calciatore che aveva già un primo vincolo biennale e per il quale la precedente Società aveva già versato il PFT alle Società formatrici, il nuovo trasferimento genera un ulteriore PFT a favore delle stesse Società. Questo nuovo premio deve essere comunque corrisposto oppure no?

SOLO PER LA DIFFERENZA SE LA CATEGORIA DELLA SECONDA SOCIETA' E' SUPERIORE ALLA PRIMA E SOLO SE IL TRASFERIMENTO AVVIENE NELLA STESSA PRIMA STAGIONE DEL TESSERAMENTO BIENNALE. IN TUTTI GLI ALTRI CASI (QUINDI QUANDO LA SECONDA SOCIETA' È DELLA STESSA CATEGORIA O DI CATEGORIA INFERIORE ALLA PRIMA E/O IL TRASFERIMENTO INTERVIENE NELLA STAGIONE SUCCESSIVA) PAGA SOLO LA PRIMA SOCIETA' IL PFT PIENO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 25: «Per i Premi di Formazione Tecnica pagati integralmente, con o senza accordo di riduzione, è necessario depositare sul portale le prove di pagamento? Inoltre, quando il PFT viene saldato, la Società che riceve l'importo deve rilasciare una quietanza liberatoria, e tale documento deve essere caricato sul portale affinché la certificazione risulti chiusa per cessata materia del contendere?»

NON VA CARICATO NULLA DI TUTTO CIO' SUL PORTALE. L'AVVENUTO PAGAMENTO ANDRA' POI ATTESTATO ALLA LEGA DI COMPETENZA IN SEDE DI CERTIFICAZIONE DELL'ASSENZA DI DEBITI SCADUTI VERSO ALTRE SOCIETA' (O EVENTUALMENTE AL TFN IN CASO DI CONTENZIOSO SULL'AVVENUTO PAGAMENTO)

Quesito 26: Una questione pratica sul calcolo del premio di formazione: ai fini del riconoscimento dello stesso in caso di mancato tesseramento di un calciatore in determinate stagioni sportive (o in caso di tesseramento inferiore a due mesi), il valore della formazione si riduce proporzionalmente o si deve riconoscere ugualmente ed in questo caso a chi si deve riconoscere?»

LE QUOTE ANNUALI CORRISPONDENTI AGLI ANNI DI FORMAZIONE NON EROGATA PERCHE' IL CALCIATORE NON ERA TESSERATO NON SI VERSANO A NESSUNO E QUINDI RIDUCONO IL VALORE MASSIMO TEORICO DEL PREMIO DI FORMAZIONE. VICEVERSA, OGNI QUOTA ANNUALE DI FORMAZIONE SI RIPARTISCE PROPORZIONALMENTE TRA LE SOCIETA' CHE HANNO AVUTO IL CALCIATORE PER ALMENO DUE MESI (IN QUESTO CASO, QUINDI, LA MANCATA VALORIZZAZIONE DEI PERIODI INFERIORI AI DUE MESI NON RIDUCE L'IMPORTO TOTALE DELL'ANNUALITA')



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 27: «La stipula del primo contratto di lavoro in ambito dilettantistico esclude il pagamento del premio in caso di successiva stipula, in una stagione successiva, del primo contratto di apprendistato professionalizzante oppure del primo contratto di lavoro professionistico?»

PER COME E' SCRITTA OGGI LA NORMA, IL PFT SCATTA PER OGNI PRIMO TESSERAMENTO BIENNALE DA VOLONTARIO, OGNI PRIMO CONTRATTO DI APPRENDISTATO E OGNI PRIMO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO (DA DILETTANTE O DA PROFESSIONISTA), INDIPENDENTEMENTE DALL'ORDINE NEL QUALE SONO STIPULATI. NELL'ESEMPIO CITATO, QUINDI, IL PREMIO SCATTEREBBE DUE VOLTE SOLO NEL CASO IN CUI AL PRIMO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DA DILETTANTE SEGUISSE UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO, NON NEL CASO DI UN SUCCESSIVO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA.

CI RENDIAMO CONTO CHE NON TENERE CONTO DELLA PROGRESSIONE LOGICA DEL PERCORSO FORMATIVO (PRIMA TESSERAMENTO BIENNALE DA VOLONTARIO, QUINDI CONTRATTO DI APPRENDISTATO, INFINE CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO) COSTITUISCE UN'ANOMALIA, MA LA SI PUO' EMENDARE SOLO CON UNA MODIFICA NORMATIVA AD HOC



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 28: «In caso di stipula di un contratto preliminare o semplicemente di un nuovo contratto da professionista e/o apprendista con decorrenza posticipata, l'ultima stagione di formazione da prendere in considerazione è la precedente a quella in cui il preliminare/contratto è stato stipulato oppure la stessa in cui il preliminare è stato sottoscritto? Di conseguenza, il termine di prescrizione per la richiesta del premio è entro la fine della stagione sportiva successiva a quella della stipula del preliminare/contratto oppure entro la fine della stagione sportiva successiva a quella di decorrenza del preliminare?»

IN TUTTI I CASI SOPRA CITATI FA FEDE LA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO/CONTRATTO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 29: «Fino alla pubblicazione del CU n. 325 del 20/06/2025 era specificato che il premio ex art. 99 fosse da corrispondere alla stipula del contratto di apprendistato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter ovvero a seguito di esercizio unilaterale da parte del club nell'ultimo mese della stagione sportiva di riferimento. Perché la Piattaforma indica come dovuti i premi per la stipula consensuale, antecedente al CU n. 325 del 20/06/2025, dei contratti di apprendistato professionalizzante?»

SI TRATTA DI UN'ANOMALIA DI CALCOLO CHE ABBIAMO PRONTAMENTE CORRETTO. RIGUARDAVA CIRCA 50 CASI PER I QUALI E' STATO CALCOLATO IL PREMIO DERIVANTE DALLA STIPULA CONSENSUALE DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ANCHE PRIMA DELLA STAGIONE 2025/2026. LE SOCIETA' CHE HANNO GIA' SCARICATO A SISTEMA L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO CALCOLATO IN MANIERA ERRATA ORA TROVANO L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO ANNULLATA CON LA NOTA: "RETTIFICA PER ALLINEAMENTO CU N. 325/A DEL 19.06/2025". OVVIAMENTE, INVECE, LE SOCIETA' CHE NON HANNO FINO AD OGGI SCARICATO L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO, NON TROVANO ALCUNA ATTESTAZIONE DI QUESTI PREMI NEL LORO ELENCO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 30: «Perché nel Portale figurano attestazioni di debito con accordi/liberatorie depositate? Questo genera confusione nei club formatori che spesso, pur avendo sottoscritto accordi di riduzione, avanzano richieste.»

L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO A DEBITO E' QUELLO DI PARTENZA, RISPETTO AL QUALE SONO POI INTERVENUTI GLI ACCORDI. PERALTRO, CHI HA SOTTOSCRITTO GLI ACCORDI HA PIENA CONOSCENZA DEL CONTENUTO DEGLI STESSI

Quesito 31: Per coloro che prima del 1° luglio 2023 avevano assunto vincolo pluriennale come giovane di serie, che succede in caso di stipula di vincolo biennale o di apprendistato? Il premio è dovuto o è “superato” dal fatto che era già maturato un premio di preparazione anteriforma?»

E' COMUNQUE DOVUTO, VEDI ANCHE RISPOSTA ALLA DOMANDA 21



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 32: «Ci sono vincoli all’offerta del primo contratto professionistico per maturare il diritto a ricevere l’indennità? Paradossalmente, si può offrire contratto prof ai minimi federali quando magari l’apprendistato era stato consensualmente siglato dalle parti a cifre superiori?»

L’ART. 99 QUATER NOIF NON PREVEDE VINCOLI DI SORTA. CERTAMENTE, IN CASO DI CONTENZIOSO, IL TFN AVRA’ PIENA FACOLTA’ DI CONSIDERARE OGNI ELEMENTO CHE DOVESSE RITENERE UTILE PER VALUTARE L’EVENTUALE “STRUMENTALITA” DI UN’OFFERTA DI CONTRATTO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

*A SEGUIRE
INTEGRAZIONE
POST RIUNIONE DEL 4.12.2025*



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 33: «La slide n. 12 evidenzia che, se un preliminare di apprendistato è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della nuova norma sui PFT, il premio è comunque dovuto perché “guida” la decorrenza del contratto. Tale indicazione sembra però in contrasto con la giurisprudenza federale, secondo cui rileva invece la normativa vigente al momento della stipula del preliminare.

Si chiede, quindi, conferma che tale capoverso riguardi solo i preliminari sottoscritti dal 20 al 30 giugno 2025, cioè quelli stipulati successivamente alla pubblicazione del CU FIGC n. 325/A del 19 giugno 2025, e non anche quelli stipulati in data anteriore.»

SE IL PRELIMINARE DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO E' STATO DEPOSITATO PRIMA DEL 19/06/2025, ALLA DECORRENZA DEL CONTRATTO IL 1/7/2025 NON SCATTA IL PTF. L'ANOMALIA DI CALCOLO CHE ATTESTAVA IL PTF ANCHE PER I PRELIMINARI FINO AL 18/6/2025 E' IN FASE DI CORREZIONE. L'ATTESTAZIONE DEL PREMIO SARA' ANNULLATA CON LA NOTA: “RETTIFICA PER ALLINEAMENTO CU N. 325/A DEL 19.06/2025”.

NB: Sul PORTALE SERVIZI ACQUISIAMO LA DATA DI DEPOSITO E LA DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO E/O CONTRATTO (LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE NON È UN DATO ACQUISITO AI FINI DELLA PRATICA)



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 34: «L'art. 40, c. 3 bis delle NOIF considera, ai fini del PFT, la **data di decorrenza del tesseramento** coincidente con la data di concessione della deroga federale. Poiché tra il deposito della richiesta e il rilascio della deroga può intercorrere un periodo significativo, tale meccanismo può determinare un prolungamento non sostanziale del vincolo e la maturazione di un PFT superiore ai 60 giorni per cause meramente procedurali.

Si chiede, pertanto, se, ai soli fini del calcolo del PFT, non debba ritenersi più corretto assumere quale riferimento la **data di stipula o deposito** del tesseramento in deroga, anziché la successiva data di decorrenza risultante dalla deroga stessa.»

RITENIAMO CORRETTO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE, ANCHE AI FINI DEL CALCOLO DEL PFT, A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 40.3 BIS NOIF PER LA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO (TANTO PIU' CHE E' UN TESSERAMENTO IN DEROGA E QUINDI LA DEROGA E' UN ELEMENTO ESSENZIALE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL TESSERAMENTO)



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 35: «Nelle slide è indicato che, ai fini dell'eventuale raddoppio del premio, la natura dilettantistica o professionistica del club formatore va valutata al momento dell'insorgenza del premio.

Si chiede, quindi, conferma che il criterio corretto è lo “status” del club nelle stagioni di tesseramento, cioè durante il periodo effettivo di formazione del calciatore, e non quello del club al momento del vincolo che fa maturare il PFT.»

CONFERMIAMO QUANTO RAPPRESENTATO NELLE SLIDE, OVVERO CHE LO “STATUS” DEL CLUB FORMATORE SI CONSIDERA CON RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI INSORGE IL VINCOLO CHE FA MATURARE IL PFT

Quesito 36: «Le slide indicano che, ai fini dell'attribuzione del premio, rileva la data di decorrenza del contratto. Tuttavia, la Decisione CFA n. 0040/2025-2026 afferma che, poiché il legislatore ha richiamato il concetto di “stipula”, il regime giuridico e l'eventuale diritto al premio devono essere determinati dal momento della formazione del vincolo contrattuale.

Si chiede, quindi, quale sia l'interpretazione corretta: “guida” la data di decorrenza del contratto o la data della sua stipula.»

CONFERMIAMO CHE “GUIDA” LA DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO/CONTRATTO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 37: «Per i calciatori tesserati da due società nella medesima stagione, riscontriamo ancora errori di calcolo nel Portale. Si conferma che è necessario segnalarli espressamente al supporto tecnico, oppure è previsto un aggiornamento automatico?»

CONFERMIAMO LA NECESSITA' DI SEGNALARE AL SUPPORTO TECNICO. UNA VOLTA PRESA IN CARICO UNA SEGNALAZIONE E VERIFICATO CHE EFFETTIVAMENTE VI E' UN'ANOMALIA DI CALCOLO DA CORREGGERE, TUTTE LE SITUAZIONI DELLO STESSO TIPO VENGONO POI RICACCOLATE IN AUTOMATICO

Quesito 38: «Nella slide n. 16 si afferma che la continuità di tesseramento viene meno in presenza di uno svincolo. Si chiedono chiarimenti in merito a quale tipologia di svincolo sia da intendersi ai fini dell'interruzione della continuità e, in particolare, se anche lo svincolo di fine stagione, conseguente alla naturale scadenza del tesseramento, rientri in tale casistica. Si osserva che questa interpretazione potrebbe non essere coerente con l'art. 99 NOIF, il quale attribuisce rilievo alla “assenza di soluzione di continuità” in caso di estensione, rinnovo o stipula del contratto (o tesseramento) con la medesima società.»

OGNI TIPOLOGIA DI SVINCOLO CHE FA INTERCORRERE ALMENO UN GIORNO PIENO SENZA TESSERAMENTO TRA DUE PERIODI DI TESSERAMENTO ALTRIMENTI CONSECUTIVI VIENE CONSIDERATA COME UN'INTERRUZIONE DELLA CONTINUITA' DI TESSERAMENTO



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 39: «Considerato che gli accordi di riduzione del Premio devono essere depositati solo dopo il tesseramento o la stipula del contratto, ma che la loro formalizzazione tra le società avviene frequentemente prima, si propone di aggiornare la Piattaforma FIGC affinché consenta la generazione e predisposizione degli accordi anche per i calciatori non ancora tesserati. Ciò permetterebbe di adeguare lo strumento alle effettive prassi operative delle società. In ogni caso, esistono casi per cui l'accordo di rinuncia/riduzione del premio può intervenire ed essere quindi considerato accettabile prima dell'effettivo tesseramento?»

L'ATTUALE FORMULAZIONE DELLA NORMA (E IL CONSEGUENTE FUNZIONAMENTO DEL PORTALE) PREVEDE CHE GLI ACCORDI SI POSSANO STIPULARE E DEPOSITARE SOLO DOPO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CUI SI RIFERISCONO

Quesito 40: «Si suggerisce di rendere disponibile sulla Piattaforma FIGC uno strumento di calcolo del Premio di Formazione Tecnica, accessibile sia alle società creditrici che a quelle debentrici. Lo strumento consentirebbe di determinare l'importo esatto dovuto nell'ambito della stagione sportiva corrente, pur restando consapevoli dell'impossibilità di estendere tale calcolo alle stagioni successive a causa della variabilità del valore base FIGC.»

CI STIAMO ATTIVANDO PER AVERE UNO STRUMENTO DI SVILUPPO IPOTETICO DEL CALCOLO DEI PREMI



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 41: «In relazione alla richiesta del Premio e alla procedura di accertamento del debito per l'ammissione al campionato, si chiede in che modo i premi reclamati possano essere considerati debiti ai fini dell'iscrizione al campionato qualora la richiesta venga formalizzata unicamente tramite PEC alla società debitrice. A tal proposito, si suggerisce di prevedere nella Portale una sezione dedicata alle richieste dei Premi di Formazione Tecnica, che consenta una rilevazione immediata delle richieste pendenti ed una quantificazione oggettiva del debito rilevante ai fini dell'ammissione al campionato. Ai fini della Licenza Nazionale, è corretto affermare che il mancato pagamento del premio di formazione tecnica non rileva sino alla decisione del TFN-Sez. Vertenze Economiche?»

E' CORRETTO FARE RIFERIMENTO ALLE SOLE DECISIONI DEL TFN-VE

Quesito 42: «Nel caso in cui il premio spetti alla FIGC e non ci sia pagamento spontaneo, la stessa deve ricorrere al TFN rispettando i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva?»

SI'



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 43: «Come viene trattato il premio nel caso in cui una società di Serie C stipuli un contratto biennale, il quale viene risolto automaticamente in caso di retrocessione in Serie D al termine della prima stagione sportiva? Rimane moltiplicato per due?»

IL PREMIO E' COMUNQUE DOVUTO PER L'INTERO, OVVERO - NEL CASO RAPPRESENTATO - MOLTIPLICATO PER DUE

Quesito 44: «Nel caso in cui la società debitrice non contesti il quantum del premio entro 60 giorni dalla comparsa dell'attestazione sul portale (cfr. quesito n. 5 della precedente riunione), potrà contestarlo nel successivo ed eventuale giudizio innanzi al TFN, che dovrà in ogni caso essere incardinato dalla società creditrice, visto che solo quest'ultima può adire il TFN?»

CERTAMENTE, FERMA RESTANDO LA TOTALE AUTONOMIA DEL TFN NEL DECIDERE SE E COME TENERE CONTO DEGLI ARGOMENTI PRODOTTI



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

Quesito 45: «Con riferimento ai tesseramenti effettuati in data 04.08.2023, giorno in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale, il premio è dovuto? In caso di risposta affermativa, il premio è dovuto anche nel caso in cui le pratiche siano state completate e depositate in data 04.08.2023 prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale?»

SI' AD ENTRAMBI I QUESITI, ATTESO CHE L'ART. 13.2 NOIF STABILISCE CHE "LE DECISIONI SI PRESUMONO CONOSCIUTE DAL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI COMUNICATI UFFICIALI", IL CHE SIGNIFICA, IN ALTRE PAROLE, CHE NON RILEVA L'ORA DELLA RELATIVA PUBBLICAZIONE



PREMI DI FORMAZIONE TECNICA

FINE